

Ordinanza concernente la designazione dei formaggi svizzeri

Modifica del 27 marzo 2002

Il Dipartimento federale dell'interno

ordina:

I

L'ordinanza del 10 dicembre 1981¹ concernente la designazione dei formaggi svizzeri è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFI
concernente la designazione dei formaggi svizzeri

Ingresso

visto l'articolo 56 capoverso 2 lettera e dell'ordinanza del 1° marzo 1995² sulle derivate alimentari,

Art. 1 n. 1 1.1, 1.4, 1.6, 1.7 n. 2 2.2 e n. 3 3.1–3.3

Abrogati

II

Gli allegati 1-3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

Disposizione transitoria

Il Vacherin Mont d'Or di cui all'articolo 1 numero 2 2.3 può essere fabbricato e consegnato secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2003.

¹ RS 817.141

² RS 817.02

IV

¹ Il 1° luglio 2002 hanno effetto le abrogazioni relative:

- a. all'articolo 1 numeri 1 1.1, 1.6 e 1.7 nonché numeri 3 3.1–3.3;
- b. all'allegato 1 numeri 1.1, 1.6 e 1.7;
- c. all'allegato 3.

² Le altre modifiche entrano in vigore il 1° maggio 2002.

27 marzo 2002

Dipartimento federale dell'interno:

Ruth Dreifuss

Allegato I
(art. 1 n. 1)

1. Formaggi con designazioni di origine

N. 1.1, 1.4, 1.6 e 1.7

Abrogati

Allegato 2
(art. 1 n. 2)

2. Formaggi con designazioni di provenienza

N. 2.2

Abrogato

N. 2.3 lett. c primo periodo e f

c. Fabbricazione e trattamento

Il Vacherin Mont d'Or viene prodotto da latte crudo o termizzato, con colture di batteri acidolattici e sostanze del presame. ...

f. Descrizione

Forma e aspetto:	forma con crosta colore da giallo dorato a bruno, untuosa
Altezza:	3–5 cm
Diametro:	10–32 cm
Peso:	da 350 g a 3 kg
Occhiatura:	da nessuna a qualche singola di circa 3 mm circa, di forma irregolare
Pasta:	adatta al taglio, col progredire della maturazione viscosa, da avorio a giallo paglierino
Sapore:	dolce, influenzato dal cerchio di corteccia d'abete

Allegato 3
(art. 1 n. 3)

3 Formaggi con designazioni della sorta

N. 3.1-3.3

Abrogati